

## Doganalista in società, incompatibilità all'angolo

Non vi è nessuna incompatibilità, da parte del doganalista operante in forma societaria, tra l'agire in rappresentanza diretta in dogana e la possibilità di «domiciliare» lo sdoganamento direttamente presso i locali dell'importatore (c.d. procedura domiciliata). Con l'ordinanza 31 ottobre, n. 28066, la Corte di cassazione ha decretato la fine della querelle tra le Dogane e i Centri di assistenza doganale (Cad), uno speciale tipo di società di capitali, di cui possono essere soci soltanto spedizionieri doganali iscritti nel relativo Albo (art. 1-septies, legge 66 del 1992). Smentendo una serie di circolari emesse dall'Agenzia delle dogane.

Com'è noto, in ambito doganale la rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, oppure indiretta, se il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio. Mentre in caso di rappresentanza diretta il rappresentante non è responsabile dei maggiori diritti dovuti all'importazione, in caso di rappresentanza indiretta è prevista, in via generale, una responsabilità solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale.

A partire dalla circolare 18 luglio 2005, n. 27/D, l'Agenzia ha imposto ai Cad, operanti in regime di procedura domiciliata, di utilizzare obbligatoriamente l'istituto della rappresentanza indiretta, diventando così automaticamente responsabili, assieme ai loro clienti, dei tributi dovuti all'importazione. Tale impostazione, secondo i Cad, non rispettava la disciplina in allora vigente, secondo cui tali società, essendo costituite da doganalisti titolari del diritto di operare in rappresentanza diretta (art. 40 Tuld), non avrebbero dovuto assumersi un' indefinita responsabilità oggettiva per le operazioni svolte per conto dei loro clienti, anche nell'ipotesi in cui avessero operato in buona fede e con la dovuta diligenza.



La limitazione all'utilizzo della rappresentanza diretta è perdurata dieci anni, fino alla circolare 19 gennaio 2015, n. 1/D, quando l'Agenzia, per porre termine a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, è tornata a riconoscere il diritto di scegliere la modalità in cui operare.

È evidente che, in questo caso, l'inquadramento normativo determina rilevanti conseguenze di carattere economico, posto che l'obbligo di assumere una responsabilità, in proprio, per le obbligazioni doganali dei propri clienti, anche nel caso di contestazioni emerse a distanza di anni dall'operazione, ha determinato esposizioni finanziarie particolarmente significative e anche la liquidazione di molti Cad.

La Corte di cassazione, all'esito di un contenzioso ultradecennale, ha concluso riconoscendo che nessuna norma del codice doganale vigente all'epoca dei fatti escludesse la rappresentanza diretta, per i doganalisti, in presenza della procedura di domiciliata dello sdoganamento. La pronuncia recepisce, nel nostro ordinamento, il parere espresso dalla Commissione europea (Eu Pilot 3670/12/Taxud), secondo cui «si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali» e che «la rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve essere sempre consentita, sia diretta o indiretta». L'attuale codice doganale dell'Ue, in vigore dal 1° maggio 2016, ha eliminato la riserva a operare in rappresentanza diretta, in precedenza prevista soltanto a favore degli spedizionieri doganali.

**IO ONLINE**  
 L'ordinanza sul sito [www.italioggi.it/documenti-italioggi](http://www.italioggi.it/documenti-italioggi)

**Sara Armella  
e Massimo Monosi**

© Riproduzione riservata

